



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di MILANO

Sez. II CIVILE

La Corte d'Appello, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Walter Saresella	Presidente
dott. Gabriella Anna Maria Schiaffino	Consigliere
dott. Elena Mara Grazioli	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **4690/2018** promossa da:

██████████ (C.F. ████████ C.F._1 ████████), elettivamente domiciliato in ██████████
██████████ presso lo studio dell'Avvocato ██████████ che la
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avvocato
██████████ (C.F. ████████ C.F._2 ████████), elettivamente domiciliato in ██████████
██████████ presso lo studio dell'Avvocato ██████████ che la
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avvocato
██████████ (C.F. ████████ C.F._3 ████████), elettivamente domiciliato in ██████████
██████████ presso lo studio dell'Avvocato ██████████ che la rappresenta
e difende unitamente e disgiuntamente all'Avvocato
██████████ (C.F. ████████ C.F._4 ████████), elettivamente domiciliato in ██████████
██████████ presso lo studio dell'Avvocato ██████████
che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avvocato
██████████ (C.F. ████████ C.F._5 ████████), elettivamente domiciliato in ██████████
██████████ presso lo studio dell'Avvocato ██████████ che la
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avvocato
██████████ (C.F. ████████ C.F._6 ████████), elettivamente domiciliato in ██████████
██████████ presso lo studio dell'Avvocato ██████████ che la
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avvocato

APPELLANTE

contro

(C.F. *P.IVA_1*), elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'Avvocato che la rappresenta e difende

Controparte_2 C.F. *C.F._7*), contumace

CP_3 C.F. *C.F._8*), contumace

Controparte_4 C.F. *C.F._9*), contumace

APPELLATI

CONCLUSIONI

Per *Parte_1* : PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER GLI APPELLANTI

In riforma della sentenza Tribunale di Milano n. 5185/2018, pubblicata il 10.5.2018 nella causa RG 21764/2014, non notificata, accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell' *Controparte_5*

[...] e concordato preventivo, c.f. *P.IVA_1* , con sede in Milano

per il danno non patrimoniale subito dagli attori per la morte della congiunta sig.ra *Per_1*

[...] , a seguito dei deficitari accertamenti diagnostici e conseguenti mancate cure necessarie, adeguate e tempestive, e assistenza, nonché pratiche controindicate e omissioni di cautele, come specificato in atto di appello; per l'effetto condannare l'Ente convenuto al risarcimento dei danni, che si quantificano complessivamente per ciascun figlio avente diritto in € 150.000,00, ed in € 200.000,00 per il marito convivente, oltre interessi legali dal al saldo.

Spese dei giudizi rifuse.

Per : PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER GLI APPELLANTI

In riforma della sentenza Tribunale di Milano n. 5185/2018, pubblicata il 10.5.2018 nella causa RG 21764/2014, non notificata, accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell' *Controparte_5*

[...] e concordato preventivo, c.f. *P.IVA_1* , con sede in Milano

per il danno non patrimoniale subito dagli attori per la morte della congiunta sig.ra *Per_1*

[...] , a seguito dei deficitari accertamenti diagnostici e conseguenti mancate cure necessarie, adeguate e tempestive, e assistenza, nonché pratiche controindicate e omissioni di cautele, come specificato in atto di appello; per l'effetto condannare l'Ente convenuto al risarcimento dei danni, che si quantificano complessivamente per ciascun figlio avente diritto in € 150.000,00, ed in € 200.000,00 per

il marito convivente, oltre interessi legali dal [REDACTED] al saldo.

Spese dei giudizi rifuse.

Per [REDACTED] : PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER GLI APPELLANTI

In riforma della sentenza Tribunale di Milano n. 5185/2018, pubblicata il 10.5.2018 nella causa RG 21764/2014, non notificata, accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell' [REDACTED] *Controparte_5*

[...] e concordato preventivo, c.f. *P.IVA_1* , con sede in Milano [REDACTED]

[REDACTED] per il danno non patrimoniale subito dagli attori per la morte della congiunta sig.ra *Per_1*

[...] , a seguito dei deficitari accertamenti diagnostici e conseguenti mancate cure necessarie, adeguate e tempestive, e assistenza, nonché pratiche controindicate e omissioni di cautele, come specificato in atto di appello; per l'effetto condannare l'Ente convenuto al risarcimento dei danni, che si quantificano complessivamente per ciascun figlio avente diritto in € 150.000,00, ed in € 200.000,00 per il marito convivente, oltre interessi legali dal [REDACTED] al saldo.

Spese dei giudizi rifuse.

Per [REDACTED] : PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER GLI APPELLANTI

In riforma della sentenza Tribunale di Milano n. 5185/2018, pubblicata il 10.5.2018 nella causa RG 21764/2014, non notificata, accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell' [REDACTED] *Controparte_5*

[...] e concordato preventivo, c.f. *P.IVA_1* , con sede in Milano [REDACTED]

[REDACTED] per il danno non patrimoniale subito dagli attori per la morte della congiunta sig.ra *Per_1*

[...] , a seguito dei deficitari accertamenti diagnostici e conseguenti mancate cure necessarie, adeguate e tempestive, e assistenza, nonché pratiche controindicate e omissioni di cautele, come specificato in atto di appello; per l'effetto condannare l'Ente convenuto al risarcimento dei danni, che si quantificano complessivamente per ciascun figlio avente diritto in € 150.000,00, ed in € 200.000,00 per il marito convivente, oltre interessi legali dal [REDACTED] al saldo.

Spese dei giudizi rifuse.

Per [REDACTED] [REDACTED] : PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER GLI APPELLANTI

In riforma della sentenza Tribunale di Milano n. 5185/2018, pubblicata il 10.5.2018 nella causa RG 21764/2014, non notificata, accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell' *Controparte_5*

[...] e concordato preventivo, c.f. *P.IVA_1*, con sede in Milano *[...]*
[...] per il danno non patrimoniale subito dagli attori per la morte della congiunta sig.ra *Per_1*
[...], a seguito dei deficitari accertamenti diagnostici e conseguenti mancate cure necessarie, adeguate e tempestive, e assistenza, nonché pratiche controindicate e omissioni di cautele, come specificato in atto di appello; per l'effetto condannare l'Ente convenuto al risarcimento dei danni, che si quantificano complessivamente per ciascun figlio avente diritto in € 150.000,00, ed in € 200.000,00 per il marito convivente, oltre interessi legali dal *[...]* al saldo.

Spese dei giudizi rifuse.

Per *[...]* : PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER GLI APPELLANTI

In riforma della sentenza Tribunale di Milano n. 5185/2018, pubblicata il 10.5.2018 nella causa RG 21764/2014, non notificata, accertarsi e dichiararsi la responsabilità dell' *Controparte_5*

[...] e concordato preventivo, c.f. *P.IVA_1*, con sede in Milano *[...]*
[...] per il danno non patrimoniale subito dagli attori per la morte della congiunta sig.ra *Per_1*
[...], a seguito dei deficitari accertamenti diagnostici e conseguenti mancate cure necessarie, adeguate e tempestive, e assistenza, nonché pratiche controindicate e omissioni di cautele, come specificato in atto di appello; per l'effetto condannare l'Ente convenuto al risarcimento dei danni, che si quantificano complessivamente per ciascun figlio avente diritto in € 150.000,00, ed in € 200.000,00 per il marito convivente, oltre interessi legali dal *[...]* al saldo.

Spese dei giudizi rifuse.

Per *Controparte_1* :

Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, così giudicare:

In via pregiudiziale

= dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c. nell'integrale assenza di specificità dei motivi come pure delle parti di sentenza censurate.

Nel merito:

= rigettare le domande avversarie tutte, con qualunque statuizione, perché infondate in fatto ed in diritto confermando integralmente la sentenza di primo grado
= Vittoria di spese e compensi del grado di giudizio.

FATTO e DIRITTO

Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, *Parte_1* *Parte_1* *Parte_1* *Parte_1* e *Parte_1* hanno impugnato la sentenza n. 5185/2018, pubblicata il 10 maggio 2018, con la quale il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da responsabilità *Parte_1* ssionale formulata dai medesimi nei confronti di *Controparte_5* in liquidazione e concordato preventivo, nonché nei confronti dei commissari liquidatori, rimasti contumaci; ha posto a carico dei contraddittori in parti uguali le spese di CTU ed ha compensato le spese di lite.

Si è costituita nel presente grado di giudizio la *Controparte_5* e concordato preventivo (già *Controparte_6* *infra* *Controparte_5* , chiedendo, in via pregiudiziale, di dichiarare inammissibile l'appello ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, il rigetto delle domande avversarie, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 02.07.2019 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.

Prima di entrare nel merito delle singole censura articolare da parte appellante, questa Corte ritiene opportuno ripercorrere gli avvenimenti da cui trae origine la presente controversia.

Con atto di citazione, ritualmente notificato, *Parte_1* *Parte_1* *Parte_1* *Parte_1* convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la *Controparte_5* [...] al fine di ottenere la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno non patrimoniale subito dai medesimi per la morte della congiunta, Sig.ra *Persona_1* , “a seguito di deficitari accertamenti diagnostici e conseguenti mancate cure necessarie, adeguate e tempestive, e assistenza”, per un importo pari a ciascun figlio avente diritto di euro 150.000,00 e per il marito convivente di euro 200.000,00, oltre interessi legali dal 13.10.2019 al saldo.

Affermavano che, in data 21.09.2009, la Sig.ra *Per_1* veniva ricoverata presso la U.O. Oculistica *CP_6* di Milano per un intervento chirurgico all'occhio destro; che, in data

Lamentavano che, nonostante il manifestato dolore al fianco, la presenza di rialzi febbrili ed indici infiammatori come la VES e la proteina C reattiva, in data 29.09.2009 la Sig.ra Per_1 venisse sottoposta all'intervento chirurgico anzidetto e venisse dismessa il giorno seguente, con prescrizioni di colliri e paracetamolo quale analgesico. Precisavano, in aggiunta, che alla congiunta non fosse stata praticata alcuna terapia antibiotica sistematica.

Sostenevano che il quadro settico localizzato al fianco destro, a causa di un mancato adeguamento diagnostico e la mancata prescrizione di adeguata terapia antibiotica durante il primo ricovero, si fosse evoluto in un grosso focolaio ascessuale e che, in quanto già compromesso dalle condizioni generali della paziente (obesità e diabete), avesse comportato il

La Controparte_5 e concordato preventivo, regolarmente costituitasi, atteso il decreto di omologa del Tribunale di Milano relativo al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, eccepiva la necessità di integrare il contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti dei liquidatori giudiziari, Avv. Controparte_2 Controparte_4 Dott. CP_3

*sussistesse già il giorno anteriore a quello della caduta, avvenuta il 24 settembre 2009, e si sia poi risolto nel corso del primo ricovero, tanto che, al momento delle dimissioni, la signora **Per_1** non aveva febbre da almeno due giorni”.*

Si riportava alla consulenza tecnica, disposta dalla Procura in occasione delle indagini penali svolte a seguito del decesso della paziente, nella quale i consulenti avevano sostenuto di non essere *“tecnicamente in grado di acclarare o escludere la dipendenza del decesso dal traumatismo confusivo dalla stessa patito in ambiente ospedaliero in data 24.09.2009.”*

Affermava, dunque, l'assenza del nesso casuale tra la condotta medica tenuta dai propri sanitari e l'evento morte della paziente, chiedendo, pertanto, il rigetto delle domande avversarie.

In data 26.11.2014 il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.11.2014, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei commissari giudiziali dell'ente in concordato preventivo e, rinviando all'udienza del 12.05.2015, assegnava a parte attrice termine per la notifica dell'atto di citazione e del provvedimento stesso alle parti indicate.

All'udienza del 12.05.2015, attesa la ritualità delle notifiche, il Tribunale dichiarava la contumacia dei litisconsorti necessari e successivamente, all'udienza del 4.11.2015, rigettava l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dalla **CP_5** convenuta nei confronti di parte attrice, volta all'acquisizione di copia della CTP medico legale disposta dal PdR di Milano nel procedimento poi archiviato, poiché finalizzata a superare l'inerzia della parte richiedente tramite l'attivazione della funzione suppletiva del giudicante atteso che la stessa **CP_5** avrebbe potuto e dovuto acquisirne copia presso la competente **Con** mediante il deposito di tempestiva istanza.

Ritenendo opportuno procedere a CTU medico legale sulla Sig.ra **Per_1** all'udienza del 23.02.2016, il Tribunale nominava quali CTU il dott. **Per_2** ed il dott. **Per_3** e fissava quale data d'inizio delle operazioni peritali il giorno 3.03.2016.

I CTU, previa valutazione delle osservazioni critiche svolte dai CTP, pur riconoscendo che “il comportamento corretto da parte dei sanitari sarebbe stato quello di procedere, prima della dimissione del 30.09.2009, ad un inquadramento diagnostico dell'ematoma della parete addominale e conseguente somministrazione di terapia antibiotica empirica a largo spettro” precisavano, tuttavia, come mancasse, in concreto, durante il lasso di tempo del primo ricovero (dal 21.09.2009 al 30.09.2009) “la possibilità di effettuare un esame colturale mirato poiché non si erano ancora manifestati i segni dell'infezione”. L'infezione all'ematoma sarebbe, infatti, da come accertato, avvenuta e si sarebbe sviluppata

rapidamente nei giorni successivi alla dimissione dal reparto di oculistica e prima del secondo ricovero avvenuto in data 07.10.2009.

I CTU dichiaravano di non poter affermare che la prescrizione della antibioticoterapia empirica (quindi non mirata) avrebbe certamente evitato la sepsi ed il decesso attesa la particolare aggressività dell'agente infettivo responsabile della infezione (MRSA); sottolineavano, infatti, che quest'ultima di fosse sviluppata solo dopo il 30.09.2009 (data dimissione dal primo ricovero) e prima del 07.10.2009 (data di inizio del secondo ricovero).

Il Tribunale rilevava, in accordo a quanto accertato nell'elaborato peritale, che non potesse, dunque, affermarsi con certezza *“la sussistenza di un nesso di causalità tra l'operato dei convenuti, ed in particolare tra le omissioni rilevate, espressive della accertata violazione delle leges artis e l'exitus della sig.ra Per_1”*. Precisava, infatti, che *“valutate la estrema aggressività dell'agente patogeno e la presenza di importi comorbidità- ove non si fossero verificare le omissioni in esame, poteva ravvisarsi a favore della paziente una differente tipologia di danno, da perdita di apprezzabili chances di guarigione, fondante una diversa domanda attorea di risarcimento del danno da iure hereditatis per la perdita di chance di guarigione del proprio congiunto ed una correlata domanda degli eredi di risarcimento iure proprio, non dispiagate nel presente procedimento, neppure in via subordinata.”*; affermava, dunque, l'estraneità di una tale questione dal *thema decidendum* della causa sottoposta al suo esame.

Ritenendo non provato il nesso causale tra il decesso della Sig.ra Per_1 e l'inadempimento attribuito ai sanitari durante il primo ricovero, rigettava, dunque, la domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale da perdita della congiunta e dichiarava assorbita ogni altri questione dedotta. Poneva, poi, a carico dei contraddittori in parti uguali le spese di CTU e compensava per gravi motivi, dettati dall'accertato iniziale inadempimento dei sanitari, le spese di lite tra le parti in causa.

Procedendo, ora, all'esame nel merito delle singole doglianze, si rileva come Parte_1 e [REDACTED] abbiano articolato un omnicomprensivo motivo d'appello volto a riformare la sentenza di primo grado.

Censurano, infatti, la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale *“ha ritenuto eliso il nesso di causalità, in favore dell'Ospedale, tra la caduta accidentale del 24.09.2009, la formazione di un ematoma della parete addominale, l'infezione dell'ematoma, la sepsi, lo shock settico e l'exitus avvenuto in data [REDACTED]”*.

Sostengono, al contrario, che la Sig.ra **Per_1** sarebbe entrata nel reparto oculistico del [REDACTED] per l'intervento oculistico, *“senza alcuna malattia o disfunzione, che non fosse il diabete e una certa obesità”*.

Affermano che la condotta negligente dei sanitari, consistente nella mancata attenzione nei confronti della paziente durante il primo ricovero, la decisione di sottoporla all'intervento chirurgico all'occhio e la dimissione affrettata configurino la causa diretta del decesso della congiunta. Chiedono, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, il riconoscimento del danno non patrimoniale subito per la morte della loro congiunta e la conseguente condanna della struttura sanitaria al risarcimento dei danni, quantificati complessivamente per ciascun figli avente diritto in euro 150.000,00 e per il marito convivente in euro 200.000,00.

Reputa la Corte che tale motivo d'appello non meriti accoglimento.

Le censure formulate da parte appellante, tanto alla sentenza di primo grado quanto all'elaborato peritale, risultano, infatti, generiche ed infondate atteso che non è stata raggiunta la prova che il decesso della Sig.ra **Per_1** sia da porre in relazione alla colpa dei sanitari.

Preme a questa Corte evidenziare che *“il soggetto che chiede iure proprio il risarcimento del danno subito in conseguenza della uccisione di un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta l'incisione di un interesse giuridico diverso sia dal bene salute, del quale è titolare (la cui tutela ex art. 32 cost., ove risulti intaccata l'integrità psicofisica, si esprime mediante il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (la cui tutela, ricollegabile all'art. 2 cost., ove sia determinata una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo), e ciò in quanto l'interesse fatto valere è quello alla intangibilità della sfera degli effetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia e alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione non apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c., nel cui ambito rientrano i danni patrimoniali, ma ad una riparazione ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza il limite ivi previsto in correlazione all'art. 185 c.p. in ragione della natura del valore inciso, vertendosi in materia di danno che non si presta ad una valutazione monetaria di mercato”* (cfr. Cass. n. 2557/2011).

Ne consegue che affermare e rivendicare il danno da perdita di chance configura domanda diversa rispetto all'affermare e rivendicare il danno coincidente con la perdita del congiunto, il cui decesso sia

stato determinato per l'effetto di una pratica medica errata. Il decesso, sopraggiunto alle cure mediche apprestate, nel primo caso, assume rilievo ai fini del quantum risarcibile; nel secondo caso, invece, è l'evento da porre in relazione alla condotta colposa contestata ai sanitari, entrando, pertanto, a far parte della prova del nesso causale. La Suprema Corte ha precisato, infatti, che la domanda da perdita di chances *“è ontologicamente diversa dalla domanda di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato sperato, perché in questo secondo caso l'accertamento è incentrato sul nesso causale, mentre nel primo oggetto dell'indagine è un particolare tipo di danno, e segnatamente una distinta ed autonoma ipotesi di danno emergente, incidente su di un diverso bene giuridico, quale la mera possibilità del risultato finale”*. Ha evidenziato, in aggiunta, che la liquidazione del danno da perdita di chances non possa essere operata d'ufficio dal giudice poiché la relativa domanda non costituisce un *minus* della domanda volta a far valere il pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato in quanto *“trattasi, invece, di domanda tutt'affatto diversa, sulla quale, ove non proposta, il giudice non può pronunciare”* (cfr. Cass. n. 21245/2012).

Nel caso di specie, questa Corte condivide la qualificazione della domanda attorea operata dal Tribunale: nello specifico, infatti, come già evidenziato dal giudice di prime cure, parte attorea, odierna appellante, agisce in giudizio chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla medesima per la morte della congiunta, non spiega, invece, nemmeno in via subordinata, alcuna domanda di risarcimento del danno da “perdita di chance di sopravvivenza o di migliore sopravvivenza”, altrimenti qualificato come “danno da perdita di chance”, la cui titolarità si configurava in capo alla defunta.

Ritiene, pertanto, questa Corte che le osservazioni e deduzioni svolte dai periti siano logiche, coerenti e documentate, e per tale ragione, condivisibili in punto di mancata sussistenza del nesso eziologico tra la condotta dei sanitari e la morte della paziente. Nell'elaborato è stato, infatti, evidenziato come una terapia antibiotica empirica, per il tramite di antibiotico a largo spettro avrebbe avuto la possibilità di contrastare l'infezione soltanto nel caso in cui fosse stato prescritto un antibiotico per il quale, a posteriori, l'agente infettivo si sarebbe rilevato sensibile. Tuttavia, dato atto delle specificità del caso relative alla sede della infezione primitiva (parete addominale), delle comorbidità della paziente, dell'aggressività dell'agente infettivo responsabile della infezione (MRSA), i CTU hanno ritenuto di non potersi affermare *“che la prescrizione di antibioticoterapia empirica (quindi non mirata) avrebbe certamente evitato la sepsi ed il decesso”* (cfr. p. 10, elaborato peritale). Hanno affermato, infatti, che la complicità infettiva si era comunque manifestata dopo la dimissione del 30.09.2009 e prima del

ricovero del 7.10.2009. Deve, dunque, ritenersi non raggiunta la prova che una condotta diversa rispetto a quella adottata dai sanitari della struttura medica avrebbe evitato il verificarsi dell'*exitus* della paziente.

Per i motivi su esposti l'appello deve essere rigettato e la sentenza confermata.

Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, avuto riguardo al valore della causa e alla media difficoltà dell'attività prestata, in complessivi euro 17.628,00; di cui euro 5.434,00 per la fase di studio, euro 3.159,00 per la fase introduttiva, euro 9.035,00 per la fase decisionale, (esclusa la fase istruttoria non celebratasi), oltre 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.

Nulla sulla spese nei confronti dei commissari -liquidatori della procedura di concordato preventivo, rimasti contumaci.

Segue, inoltre, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di *Parte_1* [...] e [...] dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da *Parte_1* [...] e [...] nei confronti di *Controparte_5* e concordato preventivo, avverso la sentenza n. 5185/2018, pubblicata il 10 maggio 2018, così provvede:

- a) Rigetta l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata;
- b) Condanna *Parte_1* [...] e [...] a pagare le spese di lite del presente grado in favore di *Controparte_5* e concordato preventivo, liquidate in complessivi euro 17.628,00, oltre 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA;
- c) Nulla sulla spese nei confronti dei commissari -liquidatori della procedura di concordato preventivo, rimasti contumaci.
- d) Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di *Parte_1* [...] e [...] dell'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, co. 1-quater,

DPR 30 maggio 2002, n. 115 così come modificato, trattandosi di controversia introdotta dopo l'entrata in vigore (31 gennaio 2013) della modifica introdotta con l'art. 1, co. 17, L. n. 228/2012.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 novembre 2019.

Il Consigliere Estensore
Dott.ssa. Elena Mara Grazioli

Il Presidente
dott. Walter Saresella